

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 922/72 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 1972

che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

(GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CEE) n. 884/73 del Consiglio del 27 marzo 1973	L 86	34	31.3.1973
► <u>M2</u> Regolamento (CEE) n. 668/74 del Consiglio del 28 marzo 1974	L 85	61	29.3.1974

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 922/72 DEL CONSIGLIO****del 2 maggio 1972****che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 prevede la concessione di un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo;

considerando che, al fine di semplificare l'applicazione del regime di aiuto, è opportuno limitare in ogni Stato membro la concessione dell'aiuto stesso ai bachi da seta allevati sul territorio di questo Stato;

considerando che, per garantire il buon funzionamento di tale regime, è opportuno definire i beneficiari dell'aiuto e precisare talune condizioni di concessione di quest'ultimo;

considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo amministrativo inteso a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per i prodotti che possono costituire oggetto;

considerando che al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detto regime è opportuno precisare le modalità di calcolo dell'aiuto;

considerando che è opportuno limitare la validità del presente regolamento a un periodo sufficiente per apprezzarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

► **M2** ————— ◀ Le norme generali definite negli articoli seguenti s'applicano alla concessione dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.

Articolo 2

1. Su richiesta presentata dal bachicoltore ogni Stato membro concede l'aiuto per i bachi da seta allevati sul proprio territorio.
2. Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano ottenuto i telaini da un organismo riconosciuto e che, dopo aver portato a termine l'allevamento, abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto.
3. L'allevamento dei bachi da seta si considera portato a termine quando i telaini utilizzati abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli, da determinarsi.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori istituiscono un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione.

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

▼B

Articolo 4

L'importo dell'aiuto è calcolato per telaino.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.